



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con sede in Roma, Piazza della Repubblica 59, rappresentato dal Direttore dell'Ispettorato dott. Danilo Papa;

il Garante per la Protezione dei dati personali (Garante) con sede in Roma, Piazza Venezia 11, rappresentata dal Presidente prof. Pasquale Stanzone

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Garante per la Protezione dei dati personali:

VISTI gli artt. 57, par. 1 lett. a), b), c) d) e i), v) e 58 par. 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) i quali, nel definire i compiti del Garante, indicano, tra le altre, la funzione di promozione, la funzione di consulenza anche ad altri organismi e istituzioni, nonché la funzione di sorveglianza in merito all'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali e prevedono, tra l'altro, il potere del Garante di rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati ad altri organismi e istituzioni su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

VISTI gli artt. 154 comma 1 lett. f) e g) e 154-bis comma 1 lett. a) e comma 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.), i quali prevedono che il Garante debba, tra l'altro, assicurare idonea attuazione al Regolamento e al Codice;

VISTO il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 149 istitutivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, agenzia unica per il coordinamento su tutto il territorio nazionale della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale;

VISTO l'art. 8 comma 1 del D.lgs. 124/2004, che prevede che l'INL, mediante proprio personale ispettivo, organizza attività di prevenzione e promozione su questioni di ordine generale, finalizzate al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale;

VISTO l'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 che prevede la competenza dell'INL al rilascio della autorizzazione amministrativa necessaria ai fini dell'installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;

VISTO l'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 il quale stabilisce il divieto, per il datore di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale dello stesso;

VISTO l'art. 10 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che vieta alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati dei lavoratori a fini discriminatori;

VISTI gli artt. 113 e 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.), che confermano quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 nonché dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

VISTO l'art. 88 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), il quale stabilisce che gli Stati membri possono prevedere norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà, con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti, nell'ambito dei rapporti di lavoro;

CONSIDERATO che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro costituisce l'Ente al quale, nell'ambito di numerosi ulteriori compiti e poteri di controllo, deve essere rivolta, nei casi previsti dalla legge, la richiesta di autorizzazione amministrativa per la legittima installazione di impianti audiovisivi o altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;

RITENUTO che, anche in ragione delle rispettive competenze in materia di controllo a distanza dei lavoratori, entrambe le Istituzioni sono chiamate ad affrontare le sfide connesse all'accelerazione dei processi di digitalizzazione dei sistemi di gestione dell'organizzazione del lavoro, della produzione e della erogazione dei servizi;

RILEVATO che è sempre più frequente l'adozione di nuove tecnologie nei contesti lavorativi pubblici e privati e che gli sviluppi dell'Intelligenza Artificiale determineranno notevoli cambiamenti negli assetti dei processi produttivi;

TENUTO CONTO che la disciplina in materia di trattamento dei dati personali e i relativi principi generali (liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza) assolvono a una funzione contenitiva di eventuali abusi datoriali e potenziali lesioni di "beni personali" e contribuiscono ad adeguare le previsioni dell'art. 4 della legge n.300/1970 allo sviluppo della tecnologia e al rispetto della riservatezza dei prestatori di lavoro ponendosi quale corollari dei valori di dignità e libertà presidiati dallo stesso;

CONSIDERATO, inoltre, che il rispetto delle garanzie di cui all'art. 4 costituisce condizione di liceità del trattamento (artt. 5, 6, 88 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e art. 114 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.), ragion per cui

i relativi trattamenti di dati possono essere effettuati solo in costanza dei requisiti e delle garanzie previste dall' art. 4;

PRESO ATTO che il precedente Protocollo d'intesa, siglato il 22.04.2021, è giunto a scadenza e che è stata manifestata congiuntamente dall'INL e dal Garante la volontà di procedere al suo rinnovo in modo da proseguire nella proficua reciproca cooperazione istituzionale realizzata.

concordano quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

Il presente Protocollo ha per oggetto la prosecuzione della collaborazione strategica tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze. Al riguardo le Parti si impegnano a consolidare i processi di stabile connessione tra le due Istituzioni, al fine di assumere orientamenti condivisi su determinate problematiche, sia in una prospettiva interna di approfondimento e confronto, sia in una prospettiva esterna, implementando lo sviluppo sinergico e la coerenza delle decisioni dei due organismi.

Articolo 2

(Collaborazione e attività consultiva)

Le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione e attività consultiva sulle tematiche di rispettiva competenza, ivi compreso l'utilizzo di strumenti tecnologici connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, anche fuori dei casi in cui è previsto un parere formale, concorrendo così all'individuazione delle soluzioni più idonee e coerenti con il quadro ordinamentale.

Articolo 3

(Incontri periodici)

Le Parti si impegnano ad organizzare incontri periodici, anche in modalità da remoto, su materie di interesse comune, con cadenza almeno semestrale, volti ad uno scambio di informazioni e di esperienze, che possano valorizzare sia le competenze e i poteri del Garante, sia le attività e la presenza sul territorio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Agli incontri potrà partecipare anche personale degli Ispettorati Territoriali.

Articolo 4

(Campagne di informazione)

Le Parti si impegnano a promuovere campagne comuni di informazione e azioni in materia formativa, al fine di condividere e diffondere buone prassi e prevenire trattamenti di dati personali non conformi alla vigente disciplina, ivi compresa la disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori.

Articolo 5

(Attività formative)

Il Garante e l'INL si impegnano a fornire reciproca assistenza, attraverso occasioni di aggiornamento e di approfondimento in merito alle tematiche di interesse comune, anche mediante formazione a distanza sulle materie oggetto del presente Protocollo e a consentire al rispettivo personale la partecipazione, anche in qualità di relatore, senza alcun onere a carico dei medesimi Enti, nel rispetto delle disposizioni applicabili (v. art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e art. 9, comma 1 del Codice etico del Garante nonché art. 8 d.lgs. 124/2004).

Articolo 6

(Scambio informativo, tavoli tecnici e coordinamento verifiche)

Le parti si impegnano a condividere informazioni in relazione ad aspetti significativi di reciproca competenza rilevati nel corso delle ordinarie attività istituzionali e coordinano le attività di verifica che dovessero effettuarsi nei medesimi contesti lavorativi, anche per il tramite di appositi tavoli tecnici allo scopo costituiti con la presenza dei rispettivi referenti.

Articolo 7

(Durata, integrazioni e modifiche)

Il presente Protocollo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione, per la durata di tre anni e potrà essere modificato o integrato d'intesa fra le Parti anche prima della sua scadenza, in ragione di ulteriori forme di collaborazione che si rendessero necessarie o utili all'efficacia e all'efficienza delle attività istituzionali.

Roma, 26 marzo 2025

**Garante per la Protezione
dei dati personali**

**Il Presidente
prof. Pasquale Stanzone**

Ispettorato Nazionale del Lavoro

**Il Direttore
dott. Danilo Papa**
